

COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

Rep. n. 6

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: "Messa in sicurezza di un fabbricato di proprietà comunale sito nel Centro Storico alla Via Umberto I".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di settembre, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Caruso Anna, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- Mannarino Salvatore nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";

- Chimento Antonio, nato a Cosenza il 10/01/1969 e residente in Santa Sofia d'Epiro (CS) alla C.da Serra di Cicco snc, in qualità di Amministratore unico e Direttore tecnico dell'Impresa "Antonio Chimento s.r.l.", con sede in Santa Sofia d'Epiro – Via Trieste n. 59 (Codice fiscale e Partita I.V.A. 03667260784), che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti");

- che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 14/01/2020, ha previsto la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per le annualità dal 2021 al 2024;

- che nello Sviluppo territoriale sostenibile sono compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che il contributo concedibile a questo Ente, ai sensi dell'art. 1 c. 30 della Legge n. 160/2019, era fissato nell'importo di complessivi € 70.000,00;
- che con decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020 il suddetto importo, per l'annualità 2021, è stato raddoppiato;
- che questo Comune ha inteso utilizzare il suddetto contributo per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale riguardante, nello specifico, un immobile di proprietà dell'Ente sito nel Centro Storico che versa in condizioni di degrado strutturale;
- che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascuna annualità, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 1 c. 32 della Legge n. 160/2019 e per come riportato nel Decreto del Ministero dell'Interno del 14 Gennaio 2020;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 172 del 03/05/2021 è stato affidato incarico tecnico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori all'Arch. Pasquale Mazzuca;
- che con Deliberazione di G.C. n. 85 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori, redatto dal Tecnico incaricato Arch. Pasquale Mazzuca, dell'importo complessivo di Euro 140.000,00, di cui € 97.000,00 per lavori a base d'asta, € 2.910,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.600,00 per forniture;
- che con in data 02/08/2021 prot. n. 14051, mediante la Centrale Unica di Committenza, è stata trasmessa la lettera d'invito per l'affidamento diretto dei predetti lavori previa consultazione di n. 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020, sostitutivo dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base d'asta;
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 334 del 30/08/2021 i lavori di "Messa in sicurezza di un fabbricato di proprietà comunale sito nel Centro Storico alla Via Umberto I" sono stati affidati all'"Appaltatore" per l'importo di € 71.607,34, al netto del ribasso d'asta del 26,178%, oltre € 2.910,00 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale

complessivo di € 74.517,34 oltre Iva al 10% (diconsi Euro settantaquattromilacinquecentodiciassette/34);

- che l'intervento è finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, giusto Decreto del 30 gennaio 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L'“Ente” concede all'“Appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'“Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al “Codice dei contratti”.

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € 71.607,34 al netto del ribasso d'asta del 26,178%, oltre € 2.910,00 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 74.517,34 oltre Iva (diconsi Euro settantaquattromilacinquecentodiciassette/34). Il contratto è stipulato a “misura” ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del “Codice dei contratti”.

ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l'“Ente”, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del “Codice dei contratti”, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del “Codice dei contratti”.

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P.

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del "Codice dei contratti".

ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del "Codice dei contratti" è prevista anticipazione nella misura di legge, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori, e all'avvenuto accredito della prima quota del contributo, pari al 50% dello stesso, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell'interno.

In considerazione della durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, saranno redatti Stati Avanzamento Lavori (SAL) per un importo minimo pari a € 36.000,00 (euro trentaseimila), come previsto dall'art. 8.15 del C.S.A.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell' "Appaltatore", mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte dell'Ente Finanziatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni, a condizione che l'Ente abbia accreditato i fondi necessari da parte dell'Ente finanziatore.

L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.

ART. 8. TERMINE PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. L'inizio dei lavori deve

avvenire improrogabilmente entro la data del 15/09/2021, pena la revoca del finanziamento. Entro la predetta data, pertanto, sarà redatto il Verbale di consegna dei lavori da parte del direttore dei lavori. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 74,52 (euro settantaquattro/52), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

ART. 9. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro quarantacinque giorni dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c. 2 del "Codice dei contratti". Lo stesso dovrà essere inviato all'Ente finanziatore in modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio; lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'"Ente". Il silenzio dell'"Ente" protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell'art.102 c. 3 del "Codice dei contratti". Nell'arco di tale biennio l' "Appaltatore" è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l' "Appaltatore" risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall' "Ente" prima del Certificato di

regolare esecuzione. Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'“Ente” ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell' “Appaltatore” senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

L' “Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l' “Appaltatore” ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del “Codice dei contratti”, mediante polizza fideiussoria n. 10015110002217 di data 03/09/2021 rilasciata dalla Società “Bene Assicurazioni S.p.A.” Agenzia di Cosenza, per l'importo di € 9.754,00 (euro novemilasettecentocinquantaquattro/00), ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 c. 7 del “Codice dei contratti”. La garanzia deve essere

rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l' "Ente" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 12. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l' "Ente" da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l' "Appaltatore" ha stipulato la polizza n. 10015190000140 di data 03/09/2021 rilasciata dalla Società "Bene Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Cosenza, ai sensi dell'art. 103 c.7 del "Codice dei contratti", che tiene indenne l' "Ente" da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. L' "Appaltatore" è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.: prot. n. INPS_26383495 richiesto in data 31/05/2021 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell' "Appaltatore" con scadenza validità 28/09/2021.

L'Ente richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell' "Appaltatore" prima di ogni liquidazione e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

L' "Appaltatore" risulta inserito nell'elenco (white list) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura di Cosenza.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo d'intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Risulta, inoltre, acquisita dal Casellario delle imprese del sito ANAC l'Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici dell' "Appaltatore" - codice identificativo 13103700152.

ART.15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L' "Appaltatore", ha già depositato presso l' "Ente" il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 100 c. 4 del D.Lgs 81/2008, per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del predetto Decreto, trasmesso in data 06/09/2021 al Coordinatore della sicurezza che ne verificherà l'idoneità.

L' "Appaltatore" deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' "Appaltatore", previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 16. SUBAPPALTO.

L' "Appaltatore" nella presentazione dell'offerta economica ha indicato di riservarsi la facoltà di subappaltare eventuali parti di opere e lavorazioni.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del "Codice dei contratti".

ART. 17. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito l' "Appaltatore", formula all'"Ente", entro novanta giorni dalla apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l' "Ente" delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell' "Appaltatore" cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.

ART. 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel "Codice dei contratti".

ART. 19. NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Il presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L' "Appaltatore", ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.

Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 8856313CAD ed il CUP è: D37H20004370001.

ART. 20. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell' "Appaltatore", comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, su dieci pagine a video, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, scannerizzato e firmato digitalmente. Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017.

Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATI:

- Protocollo d'intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all'art. 15 del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. Salvatore Mannarino

L'APPALTATORE Chimento Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna Caruso



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

**ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/cosenza>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,

Fl M.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Fl. M.